

■ RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO ■

Lesione della reputazione professionale: risarcimento del danno non patrimoniale

Lesione della reputazione personale e professionale.

Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Onere della prova.

Diritto alla reputazione delle persone giuridiche e conseguente risarcimento del danno in caso di lesione. Fac-simile di lettera di diffida e messa in mora per lesione alla reputazione.

a cura di **Eduardo Gregoraci*** e **Raffaele Cusmai***

la QUESTIONE

In cosa consiste la reputazione di una persona? Quali sono le norme che tutelano la reputazione? Che differenza c'è fra reputazione personale e reputazione professionale? Quali sono i danni risarcibili in caso di lesione della reputazione? Che natura giuridica ha la responsabilità per danno alla reputazione? Quali sono i criteri di liquidazione del danno? In caso di lesione della reputazione di una persona giuridica è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale?

l'INTRODUZIONE

Ferma restando la tutela penale prevista dall'art. 595 c.p. in caso di diffamazione, la lesione dell'altrui reputazione può essere censurata anche soltanto in sede civile ex art. 2043 c.c., e ciò a prescindere dalla circostanza che l'illecito sia previsto come reato e tuttavia, nel caso concreto, non sia penalmente punibile per difetto di condizioni concernenti esclusivamente il diritto penale. Pertanto, dal punto di vista civilistico, è interessante chiarire la natura giuridica della responsabilità derivante dalla lesione della reputazione altrui, nonché approfondire la distinzione tra reputazione personale e reputazione professionale (economica o commerciale) e il diverso onere probatorio che incombe sul danneggiato. È importante anche specificare il tipo di danno risarcibile: solo quello patrimoniale o anche quello non patrimoniale? Da ultimo, un accenno va fatto al diritto alla reputazione delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere, nonché al riconoscimento anche per loro del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesione.

*Avvocato del Foro di Roma.

le NORME**Costituzione**

Artt. 2 e 3

Codice civile

Artt. 1223, 2043, 2059

Codice penale

Artt. 185, 595

la FATTISPECIE► **La reputazione: nozione**

L'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili. La reputazione, in particolare, è il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. e include sia l'onore in senso oggettivo, sia l'onore in senso soggettivo: il primo inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, come il patrimonio morale riconosciutogli dai consociati o come il senso della dignità personale nell'opinione di altri; il secondo inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso. Nel concetto di reputazione rientra il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo.

La reputazione di una persona consiste, pertanto, nella **proiezione verso l'esterno dell'insieme dei suoi valori che le vengono riconosciuti dal corpo sociale** e concerne non solo le qualità morali ma qualsiasi ambito e aspetto in cui si esplica la vita umana e l'attività economica, culturale, politica e sociale¹. Essa non consiste in un sentimento individuale, scollegato dal mondo esterno, o nel semplice amor proprio che ciascuna persona ha per se stessa; la reputazione che rileva giuridicamente va identificata con l'**idea di dignità personale che è presente**, in un dato momento storico, **nell'opinione comune e che è ritenuta esigibile da parte di tutti i consociati**². Ne deriva che il concetto di reputazione può variare a seconda dell'ambito sociale, politico, culturale o economico in cui venga presa in considerazione per valutare l'eventuale lesione subita dalla persona, individuo o ente collettivo che sia.

Da qui la distinzione tra reputazione economica (o professionale o commerciale) e reputazione personale: la prima concerne la sfera economica o professionale del soggetto; la seconda, la sua sfera privata.

► **Lesione della reputazione e conseguente responsabilità**

La responsabilità derivante dalla lesione della reputazione altrui ha natura giuridica aquiliana, tuttavia non manca chi ritiene che danni alla reputazione di una persona possano derivare anche da inadempimenti contrattuali³.

¹ CENDON, *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale: danno biologico, esistenziale e morale*, Utet, 2008, 413.

² Cass. pen., Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 3247, in *Cass. pen.*, 1995, 2535, con nota di IACOVIELLO.

³ CASTRONOVO, «Diritto privato generale e diritti secondari. Responsabilità civile e impresa bancaria», in MACCARONE-NIGRO (a cura di), *Funzione bancaria, rischio e responsabilità della banca*, Giuffrè, 1981, 287; DOLMETTA, «A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi», in *Banca Borsa*, 1997, II, 364. Si veda anche Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 1993, n. 343, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 2129, con nota di SICCHIERO.

la GIURISPRUDENZA

► **Lesione della reputazione personale**

La reputazione personale di un individuo viene lesa quando il soggetto è leso nella sua dignità e in quel prestigio di cui ogni persona gode indipendentemente dall'attività che svolge.

Sia la dottrina più recente sia l'orientamento giurisprudenziale ritengono che esista un vero e proprio diritto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, inquadrabile nel sistema di tutela costituzionale della persona umana e in particolare nell'art. 2 Cost. e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona⁴.

La tutela della reputazione del soggetto inteso come persona trova quindi la propria **disciplina nella Costituzione**, ove, nonostante non vi sia una sua espressa menzione, è però ricavabile dai principi di cui agli **artt. 2 e 3 Cost.**

Il diritto alla reputazione personale deve essere dunque classificato quale diritto della personalità e ancorato all'art. 2 Cost; in tal modo, il diritto alla reputazione è un **diritto soggettivo perfetto** riconosciuto dalla nostra carta costituzionale unitamente ad altri diritti inerenti la persona, quali l'immagine, il nome, l'onore, la riservatezza, ecc.⁵.

La lesione della reputazione personale – intesa come onore e prestigio, ossia la reputazione che il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati – deve essere valutata *in abstracto*, cioè con riferimento al contenuto della reputazione come si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (c.d. amor proprio).

Risarcimento del danno e onere della prova

Nel momento in cui viene provata la lesione, il danno è in re ipsa (c.d. danno evento), poiché si determina una perdita analoga a quella prevista dall'art. 1223 c.c., ossia una diminuzione della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato.

Per cui, qualora vi sia stata una lesione del diritto alla reputazione personale, il danno deve ritenersi *in re ipsa* e deve essere **risarcito senza necessità dell'ulteriore prova della sua esistenza**.

Il risarcimento può riguardare **sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale** e, nella liquidazione di quest'ultimo, possono essere presi quali elementi di valutazione le condizioni sociali del danneggiato e la sua collocazione professionale, in ragione del fatto che il patema d'animo e le sofferenze morali non possono prescindere dal discredito che ne può derivare al soggetto leso nel contesto sociale e lavorativo in cui esso vive.

Riassumendo, il diritto alla reputazione personale è un diritto soggettivo perfetto riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost. quale diritto della personalità e ciò a prescindere dalle singole ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, alla cui lesione sorge il diritto del titolare al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., e ciò senza che sia necessaria la prova dell'esistenza del danno una volta che sia stato già provato il fatto lesivo.

⁴ CENDON, *op. cit.*, 414; TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 2004, 291 ss. Si veda anche Corte Cost. 10 dicembre 1987, n. 479, in *Foro it.*, 1989, I, 584, secondo cui «l'art. 2 Cost. sancisce il valore assoluto della persona umana».

⁵ ALPA, *Manuale di diritto privato*, 2004, 275; CENDON, *op. cit.*, 414.

► Lesione della reputazione professionale

La lesione della reputazione professionale (detta anche commerciale, economica o lavorativa) comporta una diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona interagisce nel proprio ambito lavorativo.

Il diritto alla reputazione professionale deve essere tenuto distinto dal diritto alla reputazione personale, poiché nel primo caso la lesione provoca un **discredito commerciale del soggetto esclusivamente nel settore lavorativo in cui opera**, mentre nel secondo caso si ha una lesione della sua dignità e del prestigio di cui ogni persona gode indipendentemente dall'attività che svolge.

Pertanto, il soggetto (professionista, imprenditore o lavoratore subordinato che sia) che ha subito una lesione della propria reputazione professionale (si pensi alla levata di un protesto illegittimo di un assegno bancario) ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua reputazione professionale, a prescindere dall'accertamento di un reato, in quanto la violazione della dignità sociale e professionale della persona costituisce lesione di un valore costituzionalmente protetto.

Danno risarcibile

Il danno risarcibile è **sia quello patrimoniale che quello non patrimoniale** e, per quanto concerne quest'ultimo, a prescindere dalla prova della commissione di un reato.

Infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede l'accertamento penale della responsabilità dell'autore del fatto illecito, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. determina che il riferimento al reato di cui all'art. 185 c.p. comprenda tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato.

A ciò deve aggiungersi che il danno non patrimoniale non si identifica solo con il danno morale soggettivo, ma deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di **ogni lesione di un valore inerente alla persona protetto dalla Costituzione** (quale la reputazione), da cui derivino pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.

Onere della prova

Tuttavia, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione professionale, **la sola prova del fatto lesivo non comporta automaticamente la prova anche del pregiudizio subito**.

Infatti, la prova del fatto colposo lesivo della reputazione professionale altrui non prova l'esistenza anche del danno ingiusto, del cui onere probatorio è gravato il danneggiato.

Una volta provata la lesione della reputazione professionale del soggetto, **occorre quindi provare che tale lesione ha cagionato una perdita patrimoniale o un danno non patrimoniale (c.d. danno conseguenza)**.

La prova del danno può essere **data con ogni mezzo**, anche attraverso presunzioni che, però, devono essere fondate su circostanze gravi, precise e concordanti.

Sotto tale ultimo aspetto si deve, però, evidenziare che, in materia di illegittima pubblicazione nel bollettino dei protesti, la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha ribadito che il danno all'immagine è *in re ipsa* e dunque consegue automaticamente⁶.

Riassumendo, se viene lesa la reputazione professionale (commerciale, economica o lavora-

⁶ Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2008, n. 7495, in *Notariato*, 2008, 3, 232.

tiva) di una persona, il soggetto leso ha diritto ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2059 c.c. al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali; tuttavia, a differenza dell'ipotesi di lesione della reputazione personale, il danneggiato dovrà provare non solo il fatto ingiusto altrui, lesivo della propria reputazione, ma anche il concreto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.

► Lesione del diritto alla reputazione delle persone giuridiche

Il diritto alla reputazione è **riconosciuto anche alle persone giuridiche ed in genere agli enti collettivi**, per cui è ammessa la risarcibilità del danno quando il fatto lesivo incide su una situazione giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, qual è il diritto alla reputazione.

Risarcimento del danno

Ne deriva che, subita la lesione, l'ente danneggiato potrà richiedere e ottenere **sia il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale, sia il ristoro del danno non patrimoniale**.

Il danno non patrimoniale sarà costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel quale si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di solito interagisce.

Il suddetto danno non patrimoniale dovrà essere **liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa**, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Onere della prova

Così come abbiamo già visto in tema di lesione della reputazione professionale di un individuo, anche in questo caso il danno subito dalla persona giuridica deve identificarsi con un danno conseguenza, cioè con un accadimento concreto ricollegabile alla lesione della situazione protetta in base a un nesso di causalità.

In altri termini, non sarà sufficiente la prova del fatto lesivo, essendo **necessario provare il danno concretamente subito dall'ente, oltre al nesso di causalità tra evento colposo e danno**.

RESPONSABILITÀ AQUILIANA

Cassazione civ., Sez. III, 3 marzo 2008, n. 18210

Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 2059 c.c. comporta che il danno ingiusto non sia identificato soltanto nel danno morale soggettivo, ma anche nel danno derivante da ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, specie se di rilevanza costituzionale, quale è l'offesa alla reputazione professionale e della dignità di un professionista in relazione all'esercizio della sua attività (nella specie di un medico di base che aveva subito una discriminazione ingiustificata con perdita della clientela che lo aveva scelto a seguito dell'illegittimo ritiro dei tesserini

sanitari dei componenti di una famiglia che lo aveva, appunto, indicato come proprio sanitario nell'ambito del S.S.N.). (*Lex 24 & Rep. 24*)

Cassazione civ., Sez. III, 20 aprile 2007, n. 9510

In tema di responsabilità aquiliana, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria, sicché non può formare oggetto di tutela una generica categoria di «danno esistenziale», nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. (*Lex 24 & Rep. 24*)

RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Tribunale di Genova 21 febbraio 2008

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di «danno esistenziale» nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. (*Banche dati Platinum, Utet, 2008*)

Cassazione civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929

Anche nei confronti della persona giuridica, e in genere dell'ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione (tra i quali rientra il diritto all'immagine). Verificatasi una tale lesione, oltre all'eventuale danno patrimoniale, è risarcibile, in via equitativa, anche quello non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che costituisce la sua immagine, tanto sotto il profilo dell'incidenza che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica (e quindi dell'ente stesso), quanto sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati con i quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in riferimento a indebita segnalazione di una società, da parte di un istituto bancario, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. «sofferenza», deve riconoscersi la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine, sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso. (*Lex 24 & Rep. 24*)

Cassazione civ., Sez. III, 30 marzo 2005, n. 6732

La violazione della dignità sociale e professionale dell'imprenditore costituisce lesione di un valore costituzionalmente protetto, pertanto l'imprenditore che ha subito l'illegittimo protesto di un assegno bancario ha diritto al risarcimento, da parte della banca, del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della sua reputazione professionale, anche in mancanza dell'accertamento di un fatto reato. (*Danno e resp., 2006, 3, 286, con nota di BRUTTI*)

PROVA DEL DANNO

Tribunale di Lecce 11 febbraio 2009

L'illegittima levata di protesto, offrendo pubblicità all'insolvenza *debitoris*, integra gli estremi del discredito personale e professionale, idoneo a provocare l'insorgenza di un danno non patrimoniale esistenziale per lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona. Non incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno perché esso è *in re ipsa*. (*Leggi d'Italia*)

Cassazione civ., Sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507

Ove il fatto illegittimo abbia dato luogo a una lesione della reputazione personale (intesa come reputazione

che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati; altrimenti detta, più propriamente onore e prestigio), la quale va valutata *in abstracto*, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (amor proprio), una volta provata detta lesione, il danno è *in re ipsa*, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372). Varia pertanto l'estensione degli oneri probatori a seconda che si versi in ipotesi di lesione di reputazione personale o di reputazione professionale, ma, in entrambi i casi, non è sufficiente la prova del "fatto altrui" (dichiarazione non veritiera od offensiva) per ritenersi provato anche l'evento lesivo subito dal danneggiato. (*Nuova giur. civ.*, 2002, I, 529, con nota di ZACCARIA).

DIRITTO ALLA REPUTAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 491

Il diritto all'immagine, che si concretizza nella considerazione che un soggetto ha di sé e nella reputazione di cui gode, non può essere considerato appannaggio esclusivo della persona fisica dovendo, quindi, essere riconosciuto anche alle persone giuridiche. Nei confronti di una società appaltatrice, si deve ritenere che tale diritto, traente fondamento dalla previsione dell'art. 2 Cost., risulti essere menomato sia qualora un'informativa prefettizia sia stata irragionevolmente adottata nei suoi confronti senza considerare le opposte valutazioni provenienti dalla sede penale, sia, maggiormente, nel caso in cui in conseguenza proprio di tale informativa la società abbia dovuto patire la revoca di un appalto. Ne consegue che, in tal caso, la lesione di tale diritto comporta adeguato ristoro da quantificarsi utilizzando l'istituto di cui all'art. 35, secondo comma, del D.Lgs. n. 80/1998. (*Lex 24 & Rep.* 24)

Tribunale di Potenza 7 novembre 2007

Deve peraltro precisarsi che il diritto alla reputazione commerciale è una situazione giuridica soggettiva che va distinta dal diritto alla reputazione personale, poiché in quest'ultimo caso il soggetto è leso nella sua dignità e in quel prestigio di cui ogni persona gode indipendentemente dall'attività che svolge, laddove nel primo caso la lesione ha riguardo al discredito commerciale arrecato al soggetto che esercita una particolare attività economica e in quello specifico settore in cui opera. (*Banche dati Platinum, Utet*, 2008)

Tribunale di Monza 3 settembre 2007

Il concetto di reputazione, che è il bene giuridico protetto dalla norma penale in tema di diffamazione, ricomprende sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso; in particolare, tra gli elementi strutturali del concetto di reputazione assume un ruolo di rilievo il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo. (*Banche dati Platinum, Utet*, 2008)

Cassazione civ., Sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507

In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte Cost. n. 184/1986, n. 479/1987), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art. 2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, a ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela «del pieno sviluppo della persona umana», di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto. (*Diritto & giustizia*, 2001, f. 22, 15, con nota di ROSSETTI)

REATO DI DIFFAMAZIONE

Cassazione pen., Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 3247

Oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. Intendendo la previsione legislativa punire l'attacco all'altrui personalità morale, è fondamentale accertare quando l'interesse alla protezione del bene giuridico debba prevalere sulla libertà individuale di espressione del pensiero. (*Giust. pen.*, 1995, II, 551)

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

Cassazione civ., Sez. I, 13 gennaio 1993, n. 343

La medesima condotta omissiva o commissiva può comportare la contestuale responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. (*Dir. banc.*, 1993, I, 399, con nota di INZITARI)

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Cassazione civ., Sez. III, 1° marzo 1993, n. 2491

Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della reputazione fra gli elementi di valutazione possono essere considerati le condizioni sociali del danneggiato e la sua collocazione professionale, tenuto conto che il patema d'animo e le sofferenze morali sono ricollegabili e proporzionali anche all'inserimento del soggetto in un determinato contesto sociale e al discredito che dai fatti diffamatori ne deriva nel suo ambito; la differenziazione fra soggetti lesi che ne deriva non contrasta con il precetto costituzionale della uguale parità e dignità trattandosi di individuare la maggiore o minore sensibilità del soggetto e l'esistenza dell'incidenza del danno sotto il profilo soggettivo del leso. (*Dir. informazione e informatica*, 1993, 383)

la DOTTRINA

► **Per approfondimenti dottrinali**

- ALPA, *Manuale di diritto privato*, 2004, 275;
- CASTRONOVO, «Diritto privato generale e diritti secondari. Responsabilità civile e impresa bancaria», in Maccaroni-Nigro (a cura di), *Funzione bancaria, rischio e responsabilità della banca*, Giuffrè, 1981, 287;
- CENDON, *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale: danno biologico, esistenziale e morale*, Utet, 2008, 413;
- DOLMETTA, «A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi», in *Banca Borsa*, 1997, II, 364;
- TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 2004, 291 ss.

le CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra esposto, possiamo certamente affermare che la reputazione personale e professionale della persona, considerata sia individualmente sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la propria personalità, riceve adeguata tutela nel nostro ordinamento grazie alle varie previsioni stabilite dalla legge ordinaria nonché dalle garanzie riconosciute dalla Carta Costituzionale.

Infatti, dal punto di vista civilistico, la reputazione, sia professionale che personale, viene classificata quale diritto della personalità e in quanto tale, in forza degli artt. 2 e 3 Cost. e di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., gode di un'ampia protezione che consente di dare sbocco a domande di risarcimento sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale. Per quanto concerne, poi, la prova del danno, vi è da sottolineare che, nonostante attualmente vi sia l'orientamento della giurisprudenza a differenziare l'onere probatorio a seconda che si verta in ipotesi di lesione della reputazione personale (c.d. danno evento) o in ipotesi di danno alla reputazione professionale (c.d. danno conseguenza), qualora vi sia stata una illegittima levata di protesto cambiario, la Suprema Corte ha stabilito che non è necessaria l'ulteriore prova del danno subito, essendo esso *in re ipsa*.

Infine va rammentata l'estensione, effettuata dalla giurisprudenza, del diritto alla tutela della propria immagine anche alle persone giuridiche e agli altri enti collettivi in genere, anche se privi di personalità giuridica, in virtù del quale è possibile richiedere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali qualora vi sia stato un discredito alla loro immagine e reputazione.

la PRATICA

Si riporta di seguito un caso-modello a cui è applicabile il successivo fac-simile di lettera di richiesta dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lesione della propria reputazione personale e professionale ai sensi degli artt. 2 Cost., 3 Cost., 2043 c.c. e 2059 c.c.

IL CASO CONCRETO

Il Sig. Caio, intestatario del c/c n. abc, tratto sull'Agenzia della Banca XXX S.p.A. di jkj, in data xx/yy/kkkk emetteva un assegno di €. 1.000,00 sul predetto c/c bancario in favore del Sig. Sempronio.

Alcuni giorni dopo il Sig. Sempronio, beneficiario dell'assegno, richiedeva a Caio la suddetta somma lamentando che l'assegno era stato protestato.

E difatti, qualche giorno più tardi perveniva al Sig. Caio una raccomandata con la quale la Banca comunicava l'avvio dell'assegno al protesto per difetto di provvista poi elevato dalla stanza di compensazione di KKK.

Tuttavia, il Sig. Caio, ritenendo del tutto illegittima la levata del protesto visto che sul conto corrente in questione vi era una provvista molto più alta dell'importo dell'assegno emesso e considerato che l'atto illegittimo della Banca stava avendo ripercussioni negative sulla propria reputazione personale e professionale, decideva di conferire incarico a un legale per procedere alla formale intimazione e messa in mora della Banca con richiesta del ristoro dei danni patiti.

► **Fac-simile di lettera di diffida e messa in mora per lesione della reputazione**

Spett.le

<...>

Via/Piazza <...>, n. <...>

<...> (c.a.p.) – <...> (luogo)

**Oggetto: Atto di diffida e messa in mora per lesione della reputazione personale
a seguito di illegittima levata di protesto dell'assegno bancario n. <...> – c/c n. <...>**

Scrivo in nome e per conto del Sig. Caio, quale intestatario del conto corrente n. <...>, in essere presso la Vs. Agenzia di <...> n. <...>, il quale mi ha conferito mandato di rappresentarVi quanto segue. In data <...> il Sig. Caio ha emesso l'assegno n. <...> dell'importo di € 1.000,00, tratto sulla Vs. Banca, Agenzia di <...> n. <...>, in favore del Sig. Sempronio. Tuttavia, nonostante il conto corrente avesse provvista sufficiente a coprire il titolo, è stato da Voi inviato al protesto illegittimamente e senza alcun fondato motivo. Questo atto ha gravemente compromesso l'immagine del mio Cliente, visto che il beneficiario dell'assegno era persona con la quale da anni il Sig. Sempronio intrattiene rapporti commerciali e di lavoro, oltre a provocargli inutili e ulteriori esborsi quali le spese del protesto. Vi si invita, pertanto, a prendere immediatamente contatto con lo scrivente avvocato al fine di concordare modalità e termini per il ristoro dei danni patiti dal Sig. Caio alla propria immagine e reputazione a causa del Vs. negligente operato. Qualora non ci fosse un Vs. riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi vedrò costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere la miglior tutela dei diritti del mio Assistito. Valga la presente quale formale messa in mora a ogni effetto di legge, anche interruttivo della prescrizione. Distinti saluti.

Luogo e Data <...>

Avv. <...>

I PERCORSI OPERATIVI DI GUIDA AL DIRITTO


**NUOVA
EDIZIONE**

GUIDA AL DIRITTO E AL PROCESSO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

M. A. Marcheschi, G. Mazzotta, A. Mengali, G. Vecchio
A cura di C. Cecchella

Pagg. 224 – € 28,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO 24ORE

La cultura dei fatti